



# COMUNE DI BISEGNA

## Provincia di L'Aquila

Piazza San Rocco Tel. 086385139 Fax 086385259 E-mail: [comunedibisegna@libero.it](mailto:comunedibisegna@libero.it) pec.: [comuncbisegna@pec.it](mailto:comuncbisegna@pec.it)

**ORDINANZA N° 6 Prot. 1932 Bisegna 05/08/2022**

### IL SINDACO

Visto il programma della Festa per i 100 anni del Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise prevista in Bisegna nei giorni dal 06/08/2022 al 08/08/2022 e sentita la relazione verbale, dell'Ufficio di Polizia Locale con la quale viene prospettata la necessità di vietare la sosta ed il transito dei veicoli, in via temporanea, salvo autorizzati;

Ritenuto opportuno provvedere in merito istituendo il **DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA E DI TRANSITO** nelle località interessate, salvo veicoli autorizzati, secondo il seguente prospetto:

VIA	SEGNALE	UBICAZIONE
Via Vittorio Emanuele Via Umberto I - Piazza croce	Divieto di sosta e transito con pannello integrativo indicante dalle ore 08:00 alle ore 21,00 dei giorni 6 – 7 – 8 agosto 2022	Lungo il percorso

- ✓ Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4, lett. d) e 7 del "Nuovo Codice Della Strada", emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- ✓ Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
- ✓ Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss.mm.ii.;

### ORDINA

***E' vietata la sosta ed il transito dei veicoli nelle suddette località e strade, salvo autorizzati, come da seguente prospetto:***

VIA	SEGNALE	UBICAZIONE
Via Vittorio Emanuele Via Umberto I - Piazza croce	Divieto di sosta e transito con pannello integrativo indicante dalle ore 08:00 alle ore 21,00 dei giorni 6 – 7 – 8 agosto 2022	Lungo il percorso

La presente ordinanza viene emessa con le seguenti speciali prescrizioni:

1. deve essere limitata ai luoghi e strade sopra richiamati,
  2. non potrà essere protratta oltre la durata stabilita, salvo diversa prescrizione o proroga ottenuta prima della scadenza;
  3. i preavvisi di divieto devono essere posizionati dal richiedente almeno 48 ore prima dell'inizio del periodo di efficacia dell'ordinanza, dandone avviso telefonico alla Polizia Municipale.
- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di L'Aquila.
  - in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
  - A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo ufficio di Polizia Locale al quale viene affidato il compito della notifica al richiedente.
  - Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL SINDACO *MERCURI Antonio*